

# Il consulente tecnico di parte, suggerimenti e condotte

“ Nel precedente contributo (pubblicato sul *Consulente immobiliare* n. 839 a pag. 1051) abbiamo esaminato il ruolo del consulente tecnico di parte sotto il profilo ritualistico. In particolare sono state trattate le modalità di nomina, i requisiti per accettare l'incarico, il rapporto che lo lega con la parte assistita e le attività a egli riconosciute. In questa sede – pur in un quadro di sintesi – passiamo in rassegna l'insieme di suggerimenti e condotte per svolgere in modo costruttivo e compiuto il delicato mandato nell'ottica di soddisfare i requisiti essenziali di correttezza, professionalità e competenza. ”

Quello del consulente di parte nel processo è un ruolo centrale poiché svolge un compito che lo assimila a quello del legale avendo la funzione di assistere la parte che lo ha nominato con le proprie competenze e cognizioni tecniche.

In un quadro di sintesi è possibile presentare le funzioni essenziali a cui dovrebbe rispondere diligentemente il consulente di parte.

## Assumere cognizione dell'oggetto di causa

Preliminarmente a qualsiasi attività, appare essenziale prendere cognizione con l'oggetto in controversia anche al fine di esprimere le proprie riserve in ordine all'assunzione dell'incarico.

Ciò può essere fatto mediante una sessione d'incontro con il possibile cliente e il legale o anche più semplicemente mediante lo studio degli atti del giudizio. Una volta accettato l'incarico, è necessario svolgere – nel caso si tratti di accertamenti immobiliari – un sopralluogo preliminare al fine di acquisire la necessaria conoscenza diretta di quanto in trattazione unitamente alle attività accessorie indispensabili (accessi uffici ecc.).

Una volta assegnato l'incarico all'ausiliario giudiziario, in relazione ai quesiti posti il CTP dovrebbe analizzare eventuali ulteriori attività da svolgere nonché la documentazione utile da esibire all'esperto del giudice nel corso delle operazioni peritali.

**tutto CTU**

## **Collaborare con il consulente tecnico di ufficio**

Il ruolo di consulente tecnico di parte dovrebbe essere teso a offrire al consulente di ufficio i dati, le informazioni e la documentazione tecnica utile a chiarire ogni aspetto che assuma rilevanza per la risposta al quesito.

Ciò significa che il tecnico di parte dovrebbe favorire l'instaurarsi di una sintonia (empatia) con l'esperto giudiziario affinché il lavoro da compiere – che per il principio del contraddittorio e diritto alla difesa deve svolgersi collegialmente – ne tragga beneficio. Nel collaborare con il consulente del giudice, il CTP non deve mai dimenticare di attenersi rigorosamente agli aspetti meramente tecnici della controversia in quanto egli rappresenta la parte, della quale è ausiliario, nel limitato ambito dell'indagine tecnica.

Infatti è bene ricordare che l'attività del CTP è una manifestazione di scienza e non di volontà. Perciò il tecnico di parte dovrebbe collaborare nell'espletamento delle attività materiali, come le operazioni di raccolta di misure, e nella ispezione dei luoghi o come ancora l'acquisizione dei documenti necessari alle attività con accessi presso uffici; altresì è tenuto a consegnare tutti gli incartamenti che il consulente gli chiedi, naturalmente da fornire in copia anche al consulente della parte avversa. In considerazione del fatto che il consulente tecnico di ufficio non è tenuto a rinnovare le comunicazioni relative alle operazioni peritali oltre la sessione di apertura, qualora il consulente di parte non abbia potuto partecipare a queste spetta a lui informarsi diligentemente sulle date fissate per il proseguimento delle indagini e non attendere che vi sia comunicazione da parte dell'esperto del giudice.

## **Presentare note e memorie di osservazioni**

Questo punto è essenziale nell'attività del consulente tecnico di parte poiché è principalmente con questa attività che viene data concretamente attuazione agli istituti del contraddittorio e diritto alla difesa e alla possibilità, per la parte, di poter proporre osservazioni sui fatti di cui è consulente tecnico di ufficio.

Il consulente tecnico di ufficio, per il rispetto degli istituti suddetti, dovrebbe invitare i tecnici delle parti a presentare loro memorie, meglio ancora se precedute dall'invio della bozza della relazione peritale.

Qualora il CTU non rivolga tale richiesta, è comunque facoltà del consulente tecnico di parte presentare proprie deduzioni e istanze. Appare quanto mai necessario, infatti, poter sfruttare tale fase per proporre le osservazioni e deduzioni d'interesse poiché è proprio in questa fase che è necessario operare il contraddittorio tecnico. Invero, è una constatazione crediamo ovvia il ritenere che le note critiche successive al deposito della relazione peritale – laddove non rese indi-

spensabili per errori materiali o carenze oggettive del lavoro del consulente tecnico di ufficio – molto difficilmente potranno mutare la sostanza della consulenza se questa è stata (come dovrebbe essere sempre) redatta in modo rigoroso, scrupoloso ed esaustivo.

Quindi il mezzo delle memorie tecniche è ausilio importante per porre all'attenzione del consulente d'ufficio le circostanze, le deduzioni e le considerazioni in ordine ai fatti di cui è perizia con ragionamenti chiari, logici e il più possibile oggettivi. È da porre l'accento, infatti, su come le valutazioni in detti elaborati debbano trovare fondamento in questioni di carattere tecnico rimanendo estranee (purtroppo si osserva che spesso non è così) ad aspetti di altra natura.

Ciò è indispensabile per far valutare le richieste della parte assistita in modo serio e credibile.

### **Informare sempre la parte e il legale delle attività**

Nel corso delle proprie attività il consulente di parte dovrebbe sempre tenere informati il legale e il proprio assistito dell'evoluzione delle attività peritali per raccogliere opinioni, suggerimenti o anche semplicemente per aggiornare sullo stato delle cose. Ciò mediante incontri periodici che dovrebbero essere richiesti direttamente dal tecnico. Questa pratica può consentire di riferire eventuali problematiche insorte nel corso delle indagini e quindi valutarne le conseguenze, le soluzioni, le possibili novità in esito agli accertamenti condotti. In tal senso è compito del consulente di parte anche quello di riferire con obiettività gli esiti delle operazioni che possono aver portato a risultati negativi per la parte; solo in questo modo infatti la stessa potrà prendere piena coscienza dello stato delle cose e agire di conseguenza.

Non ultimo può essere utile sottoporre alla parte la possibilità di percorrere la strada conciliativa della controversia suggerendo le ipotesi emerse nel corso degli incontri di natura tecnica o, eventualmente, studiando quali opzioni possa essere più conveniente percorrere.

Tutto ciò rivela come il ruolo del consulente di parte non debba limitarsi a fornire un ausilio tecnico in ordine ai fatti di cui è consulenza tecnica ma anche quello di assistere la parte – con suggerimenti e valutazioni obiettive – nelle scelte da operare per la ricerca della migliore soluzione.

In ultimo è da sottolineare che un buon lavoro del consulente tecnico di parte può rivelarsi utile anche per il magistrato. Difatti, quando le relazioni siano obiettive ed esaurienti, il giudice può basarsi su di esse per sviluppare le proprie motivazioni. Invero, ancorché non costituenti mezzi di prova, le consulenze tecniche di parte che conducono a risultati diversi dalla relazione peritale del consulente tecnico di ufficio, quando motivate e circostanziate, possono produrre la nullità della sentenza qualora il giudice ne ometta un dettagliato esame.

**tutto CTU**

D'altra parte è possibile per il giudice fondare la propria decisione anche su di una consulenza tecnica stragiudiziale sempreché motivata.<sup>1</sup>

La motivazione e la completezza delle indagini del consulente tecnico possono altresì divenire fonte indiziaria da giustificare un approfondimento istruttorio della causa.<sup>2</sup>

Con l'analisi appena esaurita si è posto l'accento su quale sia la portata (e l'importanza) dell'attività del consulente di parte se condotta con rigore, diligenza e scrupolosità.

È da osservare – laddove vi fosse un qualche dubbio in merito – che il consulente di parte non può essere ritenuto responsabile per atti non di natura tecnica.<sup>3</sup> Per quanto concerne il calcolo degli onorari spettanti al CTP, essendo l'incarico di natura privatistica, con un mandato contrattuale tra il cliente e il professionista, le modalità di calcolo debbono operarsi sulla base delle tariffe professionali.<sup>4</sup>

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che se non esplicitamente confutate devono ritenersi implicitamente disattese; nel caso in cui però i rilievi esposti nella consulenza tecnica di parte siano così precisi e circostanziati da condurre a conclusioni diverse da quelle trascritte nella CTU e adottate in sentenza, il giudice che ometta di esaminarli analiticamente incorre nel vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

## Le responsabilità del CTP

In ordine alle responsabilità del consulente tecnico di parte, è da rilevare che alle affermazioni dello stesso, nell'esercizio della propria attività, concernenti fatti e circostanze sfavorevoli alla stessa parte che lo ha nominato, non può essere attribuito il valore di confessioni.<sup>5</sup> In una analisi più ampia del quadro di responsabilità, il consulente di parte risponde nell'ambito dei rapporti professionali con la parte sia sul piano civile sia su quello penale. Infatti il consulente tecnico che opera infedelmente rispetto ai suoi doveri professionali, arrecando nocumento e pregiudizio alla parte, è soggetto a procedimento penale. Occorre ricordare che – con riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero contenute nella delib. n. 46 del 26 giugno 2008 (in *G.U.* 178 del 31 luglio 2008), emesse dal

<sup>1</sup>È consentito al giudice del merito di fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, sempreché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione discrezionale (Cass., Sez. II, sent. n. 631, 22.1.1994).

<sup>2</sup>Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero motivato convincimento del giudice (pur non costituendo prova dei fatti allegati) (Cass., Sez. I, sent. n. 5544, 5.6.1999).

<sup>3</sup>Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive come la richiesta di un provvedimento istruttorio che, esulando da detto limitato ambito, competono invece al difensore (Cass., Sez. II, sent. n. 4460, 21.8.1985).

<sup>4</sup>La liquidazione dei compensi spettanti al consulente di parte (nella specie geometra) va effettuata alla stregua delle norme del contratto d'opera e delle relative tariffe professionali, senza possibilità di ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega a un rapporto contrattuale (Cass., Sez. II, sent. n. 4135, 28.9.1977).

<sup>5</sup>Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ. ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (Cass., Sez. lavoro, 26 gennaio 1996, n. 600).

Garante per la protezione dei dati personali – il consulente di parte risponde anche per il trattamento dei dati personali.

Alla stregua del consulente tecnico di ufficio, infatti, il consulente di parte – relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte – assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B) – ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari – e, parimenti al CTU e al perito, deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Per quanto attiene il quadro sanzionatorio, sono previste sanzioni di carattere amministrativo e penali in relazione alle diverse omissioni o carenze registrate. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di € 3.000 per l'omessa o inidonea informativa fino a un massimo di € 50.000 per omessa adozione di misure minime di sicurezza. L'art. 169 del Codice della privacy prevede la prescrizione con conseguente estinzione del reato nelle ipotesi che vi sia una regolarizzazione entro un termine non superiore ai 6 mesi, pagamento di sanzione ridotta pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita.

In ultimo, è utile rammentare che al consulente tecnico di parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l'omissione della richiesta dell'autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili mentre, diversamente dal consulente del giudice, deve inviare informativa alla parte (ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy), ottenendo il relativo consenso, per il trattamento dei dati.